



**rinvio pregiudiziale proposto da questa sezione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Ordinanza dell'11 giugno 2023, rg 5751/23)** ha enunciato il seguente principio: *“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”*;

**considerato** che la Suprema Corte richiama la necessità della la correttezza dell'iter della procedura accelerata in tutte le sue articolazioni procedurali, con l'effetto che **la deroga ad ogni articolazione della procedura accelerata** comporta sospensione automatica; che ciò vale innanzitutto per l'ipotesi di superamento dei termini della procedura;

che nel caso di specie la domanda risulta proposta in data 10 maggio 2024 (data di acquisizione del passaporto) mentre la decisione è stata adottata in data 28 maggio 2024 e quindi oltre il termine di complessivi gg 9 dalla trasmissione della domanda da parte della Questura alla CT; che dalla documentazione prodotta non risulta la data della trasmissione alla CT ma, dovendo la Questura provvedervi senza ritardo, si deve ritenere che l'invio telematico della domanda alla Commissione debba avvenire “quanto prima” dopo la formalizzazione della domanda, ossia entro lo stesso giorno, salvo comprovata impossibilità;

**rilevato** che il mancato rispetto dei termini comporta sospensione automatica;

**P.Q.M.**

**DICHIARA** che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della **proposizione del ricorso**;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Bologna, 21/11/2024

Il Presidente

*Dott. Luca Minniti*

Il Giudice est.

*Angela Baraldi*